



**IL PUNTO  
DELLA SETTIMANA**

**11/22 DICEMBRE**  
*FLASH FISCALE*



**SOMMARIO**

**LA NORMATIVA..... 3**

**LA PRASSI..... 4**

**LE SENTENZE..... 6**



# LA NORMATIVA

## RIFORMA FISCALE: DECRETI ATTUATIVI

Prosegue il percorso di attuazione della legge delega di riforma fiscale (legge 111/2023).  
Di seguito uno schema riepilogativo dello stato attuale dei decreti legislativi.

<i>Decreti attuativi Legge delega fiscale in itinere - Legge 111/2023</i>	
Schema di Dlgs recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi	ATTO 88 PARERE APPROVATO
Schema Dlgs in materia di fiscalità internazionale	ATTO 90 <u>APPROVATO DEFINITIVAMENTE</u>
Schema di Dlgs vo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari	ATTO 93 <u>APPROVATO DEFINITIVAMENTE</u>
Schema di Dlgs recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente	ATTO 97 PARERE APPROVATO
Schema di Dlgs recante disposizioni in materia di contenzioso tributario	Atto 99 PARERE APPROVATO
Schema di Dlgs recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo	Atto n. 100 PARERE APPROVATO
Schema di Dlgs recante disposizioni in materia di procedimento accertativo	ATTO 105 Commissione Finanze di Camera e Senato pareri entro il 12 gennaio
Schema Dlgs recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali	Testo non ancora inviato



# LA PRASSI

## COMPENSAZIONE DEI DEBITI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI CON I CREDITI DI IMPOSTA AGEVOLATIVI DERIVANTI DA BONUS EDILIZI – RISPOSTA ADE N.478/2023

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta 478 del 2023 ha ribadito che è possibile compensare i crediti di imposta cd. “edilizi”, acquisiti a mezzo di "cessione del credito" con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali da versarsi tramite F24 secondo le previsioni del comma 2 dell'art. 17 del Dlgs 241/1997.

Infatti, come chiarito dall’art. 2-quater del DL 11/2023 di interpretazione autentica dell’art. 17 sopra citato e successivamente dalla CM 27/E/2023, la compensazione può avvenire anche tra crediti e debiti riferiti a enti impositori diversi, e consente, pertanto, di estinguere i debiti previdenziali e contributivi anche con l'impiego in compensazione di crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi.

Questo era per l’appunto il caso specifico presentato all’Agenzia delle Entrate da parte di una società che intendeva utilizzare in compensazione (con Modello F24) i crediti fiscali acquistati da un’altra società appartenente al medesimo gruppo, per versare i contributi previdenziali, ai lavoratori distaccati.

## TASSAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO - RISPOSTA ADE N.476/2023

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta 476 del 2023 interviene sulla tassazione delle somme percepite a seguito di procedimenti espropriativi la cui disciplina è fissata dall’art. 35 del DPR 327/2001.

Sulla base di tale ultima disposizione **le somme corrisposte al privato a titolo di indennità di esproprio del terreno** ove sia realizzata un’opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o un’infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee A, B, C e D, **sono soggette ad una ritenuta del 20% come tassazione della plusvalenza che ne deriva.**

In caso di espropriazione parziale di un’area, l’imposta sostitutiva del 20% deve essere applicata a tutte le componenti che costituiscono l’ammontare dell’indennità versata al privato, inclusa quella riferita al “deprezzamento dell’area residua”, cioè di quella parte dell’area che non viene espropriata.

Nel caso di espropriazione parziale, infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione **l'indennizzo riconosciuto al proprietario riguarda non solo la porzione espropriata ma anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità** del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del



fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua. In questo caso, quindi "rispetto al soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo".

Pertanto, l'indennità corrisposta per il deprezzamento dell'area non espropriata, costituisce parte integrante dell'indennità di esproprio e deve essere assoggettata a tassazione. L'Amministrazione finanziaria precisa, anche che in relazione alla ritenuta del 20% l'istante può sempre optare, nella dichiarazione dei redditi, per l'applicazione della tassazione ordinaria, computando la stessa ritenuta a titolo di acconto.



# LE SENTENZE

## CREDITI INESISTENTI E NON SPETTANTI

CASSAZIONE (SEZ. UNITE) SENTENZA N. 34419 DEPOSITATA 11 DICEMBRE 2023

La Corte di Cassazione torna sulla distinzione tra “credito inesistente” e “credito non spettante” per definire la corretta e più rigorosa disciplina applicabile all’ipotesi dell’indebita compensazione di un credito non esistente ovvero: il più lungo termine di decadenza dell’accertamento di otto anni e la sanzione che va dal 100 al 200% del credito.

A tal riguardo, la Corte chiarisce che la definizione di credito inesistente fissata dall’art. 13, comma 5, terzo periodo, del Dlgs. n. 471/1997<sup>1</sup>, comporta la coesistenza di due condizioni: la mancanza in tutto o in parte del presupposto costitutivo del credito e il fatto che l’inesistenza dello stesso non è riscontrabile mediante controlli automatizzati ai fini delle imposte sui redditi e Iva.

**Quindi un credito è inesistente quando manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo dello stesso «e» quando tale inesistenza non sia riscontrabile con controlli cd. automatizzati.**

Corollario di questa considerazione è che in assenza di uno dei due requisiti, il credito non può qualificarsi come inesistente. Pertanto “non importa che il credito sia carente di elementi costitutivi o sia *non reale* se tale inesistenza è agevolmente rilevabile, restando la vicenda, in tale ipotesi, soggetta al regime giuridico ordinario e meno afflittivo”.

## BONUS MOBILI E BONUS “EDILIZIA”

CASSAZIONE CIV., SEZ. V, ORD., (DATA UD. 21/09/2023) 27/10/2023, N. 29852

I giudici di legittimità tornano sulla spettanza del cd. “Bonus mobili” che consente di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici in classe energetica elevata destinati all’arredo di abitazioni oggetto di interventi di recupero agevolati con il cd. “Bonus edilizia”.

Infatti, con l’ordinanza n. 29852 del 27 ottobre 2023, hanno ribadito che la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici in classe energetica elevata (cd. *bonus mobili*) spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.

<sup>1</sup> come modificato dall’art. 15, d.lgs. 24/09/2015 n. 158.



Infatti, per avere l'agevolazione è indispensabile realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. L'intervento, per altro si ricorda, deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.

A questo proposito la Corte ricorda quindi che la detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio non comporta necessariamente anche la riconoscibilità del diritto alla detrazione per il c.d. "bonus mobili" e che sul contribuente grava l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti della detrazione, ovvero che gli arredi siano destinati all'immobile oggetto di lavori di ristrutturazione.